

SENTENZA N. 17

ANNO 1982

Titolo

SENT. 17/82. MATRIMONIO - MATRIMONIO CONCORDATARIO - COGNIZIONE DELLE CAUSE DI NULLITA' DI MATRIMONI CANONICI TRASCRITTI AGLI EFFETTI CIVILI - RISERVA ALLA GIURISDIZIONE DEI TRIBUNALI ECCLESIASTICI E RELATIVO PROCEDIMENTO DI ESECUTORIETA' - SOSTANZIALE CORRISPONDENZA DELLA NORMA IMPUGNATA CON L'ART. 34 DEL CONCORDATO, CHE RESTEREBBE COMUNQUE IN VIGORE - DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA'.

Testo

Per la sostanziale (e quasi letterale) corrispondenza di proposizioni normative tra il censurato art. 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847 e i commi quinto e sesto dell'art. 34 del Concordato (reso esecutivo con l'art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810), qualunque dovesse essere nel merito la pronuncia in ordine alle denunciate illegittimità, resterebbero egualmente in vigore le norme contenute nel citato art. 34, norme che godono della copertura costituzionale di cui all'art. 7, secondo comma, Cost.. (Inammissibilità per difetto di rilevanza della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 7, 24, 25, 29 e 101 e segg. Cost. - dell'art. 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847, nella parte in cui prevede la riserva alla giurisdizione dei tribunali ecclesiastici della cognizione delle cause di nullità di matrimoni canonici trascritti agli effetti civili e lo speciale procedimento di esecutorietà delle sentenze dei tribunali medesimi). - cfr. S.n. 1/1977.

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente

Prof. EDOARDO VOLTERRA

Dott. MICHELE ROSSANO

Prof. ANTONINO DE STEFANO

Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN

Avv. ORONZO REALE

Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI

Avv. ALBERTO MALAGUGINI

Prof. LIVIO PALADIN

Dott. ARNALDO MACCARONE

Prof. ANTONIO LA PERGOLA

Prof. VIRGILIO ANDRIOLI

Prof. GIUSEPPE FERRARI

Dott. FRANCESCO SAJA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa dalla Corte d'appello di Roma il 30 marzo 1976 nel procedimento civile vertente tra Felicioli Nice e Zucconi Alvaro, iscritta al n. 686 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 340 del 22 dicembre 1976;

2) n. 2 ordinanze emesse dalla Corte d'appello de L'Aquila il 13 aprile e il 23 novembre 1976, nei procedimenti civili vertenti tra Antonini Pasquale e Bucciarelli Matilde e tra Tottone Antonio e Recchia Perla, iscritte ai nn. 639 del registro ordinanze 1976 e 100 del registro ordinanze 1977, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 321 del 1 dicembre 1976 e 100 del 13 aprile 1977.

Visto l'atto di costituzione di Felicioli Nice;

udito nell'udienza pubblica del 9 dicembre 1981 il Giudice relatore Antonino De Stefano;

udito l'avvocato Mauro Mellini per Felicioli Nice.

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del procedimento per la esecutorietà della sentenza di nullità del matrimonio canonico trascritto agli effetti civili, celebrato da Antonini Pasquale e Bucciarelli Matilde, pronunciata dal tribunale ecclesiastico di Basilea, la Corte d'appello de L'Aquila, con ordinanza emessa il 13 aprile 1976, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847 (recante disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio: c.d. legge matrimoniale), in riferimento agli artt. 7 e 29 della Costituzione.

2. - Nel corso del procedimento per la esecutorietà della sentenza di nullità del matrimonio canonico trascritto agli effetti civili, celebrato da Zucconi Alvaro e Felicioli Nice, pronunciata dal tribunale ecclesiastico d'appello del Vicariato di Roma, la Corte d'appello di Roma, con ordinanza emessa il 30 marzo 1976, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del citato art. 17 della legge n. 847 del 1929, in riferimento agli artt. 2, 3, 7, 24, 25, 101 e seguenti della Costituzione.

3. - Nel corso del procedimento per la esecutorietà della sentenza di nullità del matrimonio canonico trascritto agli effetti civili, celebrato da Tottone Antonio e Recchia Perla, pronunciata dal tribunale ecclesiastico di Chieti, la Corte d'appello de L'Aquila, con ordinanza emessa il 23 novembre 1976, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del citato articolo 17 della legge n. 847 del 1929, in riferimento agli artt. 7 e 29 della Costituzione.

4. - Innanzi a questa Corte, nei giudizi promossi dalla Corte d'appello de L'Aquila non si é avuta costituzione di parti private, né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri. In quello promosso dalla Corte d'appello di Roma si é invece costituita la Felicioli, rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Mellini, il quale, nell'atto di costituzione, rifacendosi ai motivi svolti nell'ordinanza di rinvio, ha chiesto che la sollevata questione sia riconosciuta fondata.

5. - Alla pubblica udienza del 9 dicembre 1981 il giudice Antonino De Stefano ha svolto la relazione e la difesa della Felicioli ha insistito nelle già formulate conclusioni.

Considerato in diritto

1. - Le ordinanze di rimessione sottopongono a questa Corte la stessa questione di legittimità costituzionale; pertanto i relativi giudizi vengono riuniti per essere decisi con unica sentenza.

2. - La Corte é chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847 (c.d. legge matrimoniale), sollevata con le ordinanze di cui in narrativa dalla Corte d'appello de L'Aquila in riferimento agli artt. 7 e 29 della Costituzione, e dalla Corte d'appello di Roma in riferimento agli artt. 2, 3, 7, 24, 25, 101 e seguenti della Costituzione, in quanto si assume che la riserva alla giurisdizione dei tribunali ecclesiastici della cognizione delle cause di nullità di matrimoni canonici trascritti agli effetti civili, e lo speciale procedimento per rendere esecutive le sentenze di nullità emanate dai suddetti tribunali, siano incompatibili con i principi posti dall'ordinamento costituzionale dello Stato italiano a garanzia del diritto alla tutela giurisdizionale.

Con sentenza n. 1 del 1977 questa Corte, investita da varie ordinanze della questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 17 della legge matrimoniale, in riferimento agli stessi parametri costituzionali ora invocati dai giudici a quibus e sotto gli stessi profili, ha già dichiarato la inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione medesima, nel riflesso che "per la sostanziale (e quasi letterale) corrispondenza di proposizioni normative - nella parte che qui interessa - tra l'art. 17 legge n. 847 del 1929 e i commi quinto e sesto dell'art. 34 del Concordato fra la Santa Sede e l'Italia (reso esecutivo con l'art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810), qualunque dovesse essere la pronuncia nel merito in ordine alle denunciate illegittimità, rimarrebbe egualmente ferma l'applicabilità dei precetti contenuti nei commi quinto e sesto dell'art. 34 del Concordato: poiché, cadute le proposizioni normative dell'art. 17, che riproducono quelle dell'art. 34, resterebbero in vigore le norme corrispondenti contenute nei commi quinto e sesto dell'art. 34 stesso, così come sono state immesse nell'ordinamento italiano dal citato art. 1 della legge n. 810 del 1929". Norme queste ultime - soggiunge la citata sentenza - che "godono della copertura costituzionale fornita dall'art. 7, secondo comma, della Costituzione", mentre "l'art. 17 contiene norme che risultano da una legge ordinaria nel senso più proprio della espressione".

In base alle stesse sopra richiamate ragioni la Corte dichiara pertanto la inammissibilità, per difetto di rilevanza, della sollevata questione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i procedimenti iscritti ai nn. 639 e 686 R.O. 1976 ed al n. 100 R.O. 1977,

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 7 e 29 della Costituzione, con le ordinanze del 13 aprile (n. 639 R.O. 1976) e 23 novembre 1976 (n. 100 R.O. 1977) dalla Corte d'appello de L'Aquila, e in riferimento agli artt. 2, 3, 7, 24, 25, 101 e seguenti della Costituzione, con l'ordinanza del 30 marzo 1976 (n. 686 R.O. 1976) dalla Corte d'appello di Roma, dell'art. 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847 (Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 gennaio 1982.

LEOPOLDO ELIA, PRESIDENTE

ANTONINO DE STEFANO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1982.